



Bruxelles, 9 giugno 2022
(OR. fr, en)

9997/22

CT 104
ENFOPOL 329
COTER 139
JAI 841
SIRIS 61
FRONT 240
IXIM 157
COSI 158
ASILE 72
MIGR 184

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9545/22
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio: "Proteggere gli europei dal terrorismo: risultati e prossime tappe"

Si allegano per le delegazioni le conclusioni sul tema in oggetto, approvate dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 giugno 2022.

Proteggere gli europei dal terrorismo:
risultati e prossime tappe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RIBADENDO che il terrorismo lede i valori fondamentali dell'Unione europea e i diritti umani e che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni dell'11 dicembre 2020¹, ha accolto con favore l'agenda dell'Unione europea per la lotta al terrorismo presentata dalla Commissione europea e ha chiesto di portare avanti i lavori al riguardo;
2. RILEVANDO, in particolare, che dalle conclusioni dell'11 dicembre 2020 sono stati compiuti ulteriori progressi, come l'attuazione del regolamento relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online², il rafforzamento del mandato di Europol e l'elaborazione di una normativa che rafforza la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3. RICORDANDO che nelle stesse conclusioni si afferma che è importante che tutte le persone che attraversano le frontiere esterne dell'Unione europea siano oggetto di verifica sulla base dei sistemi di informazione pertinenti, come previsto dalla normativa dell'UE, e che gli Stati membri sono invitati a intensificare gli sforzi volti ad avvalersi appieno dei sistemi di informazione europei inserendo informazioni pertinenti relative alle persone che costituiscono una grave minaccia di terrorismo o di estremismo violento, compresi i combattenti terroristi stranieri;
4. RICORDANDO che tali conclusioni sottolineano l'importanza di combattere l'incitamento all'odio e alla violenza e l'intolleranza e, con particolare riferimento alla radicalizzazione, di contrastare le ideologie alla base del terrorismo e dell'estremismo violento nonché l'influenza straniera su organizzazioni civili e religiose attraverso finanziamenti non trasparenti;

¹ Doc. EUCO 22/20.

² Regolamento (UE) 2021/784 del 29 aprile 2021 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79). Il regolamento si applica a decorrere dal 7 giugno 2022.

5. SOTTOLINEANDO che, come indicato nelle stesse conclusioni, è essenziale che le autorità inquirenti e giudiziarie siano in grado di esercitare i loro legittimi poteri anche online e che, in generale, è essenziale che le autorità antiterrorismo abbiano accesso a tutti i dati digitali e le prove elettroniche necessari per svolgere la loro missione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;
6. RICORDANDO che il Consiglio dell'Unione europea, nelle sue conclusioni sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia adottate il 14 dicembre 2020³, ha affermato che la minaccia terroristica per l'Unione europea e i suoi Stati membri rimane grave e che è opportuno continuare a prestare particolare attenzione ai combattenti terroristi che ritornano dalle zone di conflitto nonché alle carceri e ai detenuti rilasciati;
7. RICORDANDO che, nelle stesse conclusioni, il Consiglio ha incoraggiato gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle persone che rappresentano una minaccia terroristica o di estremismo violento e ha sottolineato che in un'Europa senza frontiere interne occorre garantire che le informazioni siano scambiate in modo affidabile e rapido nel momento in cui tali persone viaggiano o entrano in contatto con persone o reti in altri Stati membri;
8. RILEVANDO che, nelle stesse conclusioni, il Consiglio ha sottolineato che occorre compiere tutti gli sforzi atti a prevenire l'ulteriore radicalizzazione online e offline e a combattere tutte le forme di terrorismo ed estremismo violento;
9. RICORDANDO che le stesse conclusioni individuano una “priorità assoluta” nella lotta contro il traffico di armi;
10. SOTTOLINEANDO la determinazione del Consiglio, nelle sue conclusioni del 7 giugno 2021⁴, a garantire che le autorità responsabili della lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento negli Stati membri possano disporre dei mezzi e degli strumenti adeguati per reagire con costanza ed efficienza all'evoluzione delle minacce terroristiche ed estremiste;

³ Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia (13083/1/20 REV 1).

⁴ Conclusioni del Consiglio relative all'impatto della pandemia di COVID-19 sulla minaccia rappresentata dal terrorismo e dall'estremismo violento, incluso l'impatto sulle autorità competenti per la lotta al terrorismo e all'estremismo violento e le loro attività (9586/21).

11. RICORDANDO, in linea con la dichiarazione comune dei ministri dell'Interno dell'Unione europea del 13 novembre 2020 sugli attentati terroristici in Europa, che le organizzazioni che non agiscono in conformità della pertinente legislazione e sostengono contenuti contrari ai diritti e alle libertà fondamentali non dovrebbero essere sostenute da finanziamenti pubblici, né a livello nazionale né a livello europeo;

I. Un persistente livello elevato di minaccia terroristica, favorito da un contesto internazionale instabile⁵

12. RICORDANDO che il rimpatrio o l'arrivo di combattenti terroristi in Europa rappresenta ancora una minaccia significativa per i cittadini europei e che è necessario garantire la sicurezza del territorio dell'UE preservando nel contempo la libertà di circolazione, dato che i combattenti terroristi intenzionati a rimpatriare possono utilizzare rotte complesse per evitare i controlli di sicurezza delle autorità competenti degli Stati membri;

13. SOTTOLINEANDO che il deterioramento della situazione della sicurezza in diverse regioni del mondo, come l'Afghanistan e l'Ucraina, probabilmente continuerà e ha già portato a significativi movimenti di persone verso il territorio dell'UE, aumentando il rischio di infiltrazione da parte di individui che costituiscono una minaccia terroristica;

14. RILEVANDO che il livello della minaccia terroristica rimane elevato anche all'interno dell'Unione europea, in particolare a causa di individui isolati e radicalizzati e di persone con problemi di salute mentale, le cui azioni sono diventate più difficili da individuare e prevenire;

15. EVIDENZIANDO il drammatico cambiamento in relazione alla sicurezza al confine orientale dell'Europa e il suo impatto sulla sicurezza globale dell'UE, anche per quanto riguarda la lotta al terrorismo e all'estremismo violento.

⁵ Valutazione UE della minaccia nel settore della lotta al terrorismo (13682/21).

II. Migliorare l'uso del sistema d'informazione Schengen per monitorare e individuare le persone che costituiscono una minaccia terroristica

16. SOTTOLINEANDO che l'attuazione di verifiche sistematiche nei sistemi nazionali e dell'UE alle frontiere esterne, come previsto dal codice frontiere Schengen, nonché la registrazione nei pertinenti sistemi delle persone che attraversano la frontiera irregolarmente, anche utilizzando dati biometrici quali dati fotografici e dattiloscopici, sono essenziali per prevenire arrivi non rilevati di terroristi nel territorio dell'Unione europea;
17. RICORDANDO l'importanza cruciale del sistema d'informazione Schengen (SIS) per la condivisione di informazioni che potrebbero aiutare gli Stati membri a individuare e monitorare le persone che costituiscono una minaccia terroristica e la necessità di esaminare ulteriormente come ottimizzare gli strumenti esistenti per:
- a) garantire che siano inserite tutte le informazioni disponibili, in particolare i dati biometrici, mantenendo nel contempo un elevato livello di qualità e completezza dei dati;
 - b) utilizzare l'attuale possibilità di inserire nel SIS segnalazioni con flag in relazione a terroristi, che si è già dimostrata efficace e dovrebbe essere utilizzata maggiormente;
 - c) migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in relazione ai combattenti terroristi stranieri segnalati nel SIS, al fine di consentirne l'individuazione precoce e il monitoraggio;
18. FACENDO RIFERIMENTO al valore aggiunto operativo di sviluppare la procedura successiva a un riscontro positivo (post-hit) per i combattenti terroristi stranieri registrati nel SIS che rappresentano una grave minaccia, sulla base della ricezione volontaria delle notifiche di riscontro positivo, al fine di trattare efficacemente tali informazioni e migliorare ulteriormente l'individuazione e il monitoraggio delle rotte utilizzate da queste stesse persone;
19. RICORDANDO che lo scambio di informazioni operative sull'identificazione e il monitoraggio dei combattenti terroristi stranieri si svolge anche in altri consessi europei.

III. Migliore coordinamento delle misure di divieto d'ingresso e di espulsione

20. RILEVANDO che le misure nazionali di divieto d'ingresso sono strumenti importanti per la sicurezza interna del territorio dell'UE, in particolare nel contesto della lotta al terrorismo, e che dovrebbero essere applicate, previa consultazione a livello nazionale, se una persona riesce ad entrare illegalmente nel territorio dell'UE ed è oggetto di verifiche da parte di uno Stato membro diverso da quello che ha adottato la misura;
21. RICONOSCENDO che l'esistenza di quadri giuridici e istituzionali nazionali diversi tra gli Stati membri per l'emissione di misure di divieto d'ingresso e di espulsione non dovrebbe limitare il valore dell'inserimento di misure nazionali di divieto d'ingresso nel sistema d'informazione Schengen, basandosi, ove possibile, sulle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861;
22. RILEVANDO che le persone coinvolte in reti terroristiche transnazionali possono costituire un pericolo per la sicurezza del territorio dell'UE e quindi per tutti gli Stati membri, anche senza avere un legame diretto con ciascuno di tali Stati membri;

IV. Rafforzare lo scambio di informazioni sulle persone che costituiscono una minaccia terroristica

23. SOTTOLINEANDO la necessità che le autorità antiterrorismo ottengano maggiori informazioni amministrative sullo stato di avanzamento delle domande di protezione internazionale presentate da persone che rappresentano una minaccia terroristica o di estremismo violento, sia a livello nazionale che tra Stati membri, al fine di adeguare meglio le misure amministrative o giudiziarie e le misure operative rivolte a tali persone, nel rispetto dei diritti fondamentali;

24. CONVENENDO, nel debito rispetto dei diritti individuali fondamentali, compresa la protezione dei dati personali degli interessati, sull'utilità di rafforzare il dialogo per quanto riguarda la tempistica e lo stato di avanzamento delle domande di protezione internazionale presentate da tali persone a livello nazionale ed europeo tra:

- autorità competenti in materia di immigrazione e asilo;
- autorità antiterrorismo;
- autorità antiterrorismo e autorità competenti in materia di migrazione e asilo a livello nazionale.

V. **Combattere la minaccia posta dagli attori che contribuiscono alla radicalizzazione che conduce al terrorismo**

25. INCORAGGIANDO il proseguimento del lavoro svolto dalla rete europea di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, in particolare per quanto riguarda l'individuazione precoce di segnali deboli di radicalizzazione, online e offline, nonché la creazione di un polo di conoscenze dell'UE sulla prevenzione della radicalizzazione, come annunciato nel programma di lotta al terrorismo della Commissione il 9 dicembre 2020;

26. SOTTOLINEANDO la necessità di rispondere al fenomeno sempre più diffuso della "rapida radicalizzazione" delle persone che agiscono subito dopo i primi deboli segnali di cambiamento comportamentale, talvolta sotto l'influenza di persone od organizzazioni che diffondono ideologie estremiste violente e sviluppano "ecosistemi" radicali nel cuore delle società europee;

27. RILEVANDO che gli attuali regimi europei di sanzioni antiterrorismo⁶ non mirano necessariamente a colpire organizzazioni o individui non direttamente coinvolti nella commissione di atti terroristici, anche se sono attivi nella diffusione di una retorica estremista radicale e violenta che porta al terrorismo;

VI. Garantire l'accesso ai dati essenziali per la lotta al terrorismo

28. RAMMENTANDO, a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020, che la conservazione dei dati è una questione importante per prevenire e combattere il terrorismo, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali;

29. SOTTOLINEANDO in generale che l'accesso alle informazioni e alle prove digitali è diventato essenziale per le autorità nazionali competenti, in particolare in materia di lotta al terrorismo, e che occorre pertanto affrontare la questione del loro accesso alle informazioni digitali, compresi i dati criptati;

30. RILEVANDO l'importanza di consentire alle autorità nazionali competenti di utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale (IA) nelle loro attività, compreso il trattamento di dati di massa, in particolare nella lotta contro le forme gravi di criminalità, l'estremismo violento e il terrorismo, tenendo conto della necessità di sviluppare un quadro giuridico dell'Unione per l'IA che sia efficace e proporzionato.

⁶ Posizione comune del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (2001/931/PESC) (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93); regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70); decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25); regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

31. PROSEGUIRE le discussioni in seno agli organi competenti del Consiglio sulla condivisione efficace di informazioni in seguito a riscontri positivi nel SIS riguardo ai combattenti terroristi stranieri che rappresentano una grave minaccia, a beneficio di tutti gli Stati membri disposti a ricevere riscontri positivi nel SIS, tenendo conto nel contempo del flusso di lavoro esistente negli uffici SIRENE, delle misure adottate e delle attuali possibilità disponibili di inserire nel SIS segnalazioni con flag in relazione a terroristi;
32. EMETTERE, conformemente alla legislazione nazionale, divieti d'ingresso nazionali nei confronti di cittadini di paesi terzi che, sulla base di informazioni quali condanne giudiziarie o dell'intelligence dei servizi di sicurezza competenti, rappresentano una minaccia grave e ragionevole per la sicurezza nazionale e/o l'ordine pubblico e la cui presenza nel territorio dell'UE costituirebbe pertanto una minaccia. Tali informazioni potrebbero riguardare la pianificazione di un attacco terroristico, la residenza in una zona di conflitto o il coinvolgimento in attività terroristiche.
33. CONSENTIRE, conformemente ai quadri nazionali, l'emissione di tali misure a livello nazionale per i combattenti terroristi stranieri, nonostante l'assenza di legami diretti tra lo Stato membro segnalante e la persona interessata, purché tali misure siano nell'interesse della sicurezza nazionale;
34. CONTINUARE a inserire nel SIS, a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861, misure di divieto d'ingresso al fine di limitare l'ingresso nel territorio dell'Unione europea di persone che costituiscono una minaccia terroristica;

35. INCORAGGIARE la cooperazione a livello nazionale ed europeo fra:

- autorità competenti in materia di immigrazione e asilo,
- autorità antiterrorismo;
- autorità antiterrorismo e autorità competenti in materia di migrazione e asilo a livello nazionale,

secondo le rispettive competenze e in osservanza del fatto che la sicurezza nazionale permane di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro, al fine di migliorare la conoscenza da parte delle autorità antiterrorismo della tempistica e dello stato di avanzamento delle domande di protezione internazionale presentate da persone che costituiscono una minaccia terroristica e di consentire in tal modo l'adozione di misure adeguate nei loro confronti;

36. PROSEGUIRE le discussioni in seno agli organi competenti del Consiglio sulle modalità per migliorare lo scambio di informazioni relative alla tempistica e allo stato di avanzamento delle domande di protezione internazionale rivolte alle autorità antiterrorismo, limitatamente a quelle che costituiscono una minaccia terroristica, valutando caso per caso e nel rispetto dei diritti fondamentali;

37. ESPLORARE le possibilità di limitare a livello dell'UE i mezzi di azione delle persone e delle organizzazioni che promuovono la radicalizzazione e l'estremismo violento che possono portare al terrorismo, in particolare congelando le loro risorse finanziarie, nonché proseguire le discussioni volte a impedire che esse agiscano senza essere ritenute responsabili, all'interno e all'esterno dell'Unione, in riferimento ai quadri nazionali.

38. COORDINARE, per quanto possibile, le loro azioni e misure restrittive, quali il congelamento dei beni e delle risorse economiche delle persone e delle organizzazioni interessate, nonché le misure volte a vietare l'ingresso, nel territorio nazionale degli Stati membri, delle persone interessate che si trovano all'esterno dell'Unione europea;

39. RESTARE vigili al fine di garantire che le organizzazioni che agiscono contro i valori fondamentali comuni dell'UE, promuovendo la violenza, l'odio o l'intolleranza, non possano beneficiare di fondi pubblici;

40. PROSEGUIRE con tutte le parti interessate gli scambi necessari all'istituzione di un quadro equilibrato per l'accesso ai dati digitali, che si tratti della conservazione dei dati di connessione, dell'accesso a contenuti criptati o dell'impatto delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, sulle missioni delle autorità nazionali competenti;
41. CONTINUARE a valutare l'impatto che l'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina esercita sulla minaccia terroristica e di estremismo violento;

INVITA LA COMMISSIONE A:

42. VALUTARE la proporzionalità e le necessarie modifiche giuridiche e tecniche che consentirebbero agli Stati membri volontari di essere informati in caso di riscontro positivo nel SIS sui combattenti terroristi stranieri che rappresentano una grave minaccia, al fine di migliorare lo scambio di informazioni e ottenere l'accesso alle informazioni, comprese le misure già adottate e attualmente in attesa di attuazione;
43. CONSIDERARE, in stretta cooperazione con gli Stati membri, la necessità e la proporzionalità di eventuali sviluppi giuridici nel pieno rispetto del vigente quadro giuridico dell'Unione, consentendo il riconoscimento reciproco dei divieti d'ingresso nei confronti di sospetti terroristi in tutti gli Stati membri che lo desiderano, il che può includere un processo di consultazione reciproca sui motivi alla base dell'emissione di un divieto d'ingresso;
44. ESAMINARE soluzioni diverse che consentano alle autorità antiterrorismo di essere informate in merito alla tempistica e allo stato di avanzamento di talune procedure di domanda di protezione internazionale presentata da una persona che rappresenta una minaccia terroristica;
45. ESPLORARE le possibilità offerte dal vigente quadro giuridico europeo per limitare le risorse finanziarie di persone o entità che promuovono la radicalizzazione e l'estremismo violento che possono portare al terrorismo, nonché prendere in considerazione eventuali modifiche utili a tale quadro;
46. CONTINUARE ad adoperarsi per garantire che le organizzazioni che non rispettano le norme e i valori comuni dell'UE e che sostengono contenuti in contrasto con i diritti e le libertà fondamentali non siano ammissibili ai finanziamenti pubblici dell'UE;

47. VALUTARE l'interesse e il valore aggiunto dell'adozione di un'iniziativa legislativa volta a stabilire norme minime sulla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore del traffico illecito di armi, come annunciato nel piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco⁷;
48. CONTINUARE ad adoperarsi per svolgere, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i lavori preparatori necessari a istituire un polo di conoscenze dell'UE sulla prevenzione della radicalizzazione.
-

⁷ COM/2020/608 final.